



Ministero del Turismo

VISTO il D.L. 01/03/2021 n. 22 “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri convertito con modificazioni dalla L. 22/04/2021 n. 55 con il quale è stato istituito il Ministero del Turismo;

VISTO il D.P.C.M. del 30/10/2023 n. 177 recante il regolamento di organizzazione del Ministero del Turismo, degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance;

VISTO il D.P.R. del 21 dicembre 2023 con il quale è stato conferito alla dott.ssa Barbara Casagrande, ai sensi dell’art. 19, co. 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l’incarico di Segretario generale del Ministero del Turismo;

VISTO l’art. 1, co. 354, della L. 30/12/2004 n. 311 così come successivamente modificata ed integrata con cui è stato istituito, presso la gestione separata della Cassa Depositi e Prestiti S.P.A. (CDP) il fondo denominato “Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca” (FRI) finalizzato alla concessione alle imprese di finanziamenti agevolati in forma di anticipazioni rimborsabili con un piano di rientro pluriennale;

VISTO il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), approvato con Decisione (UE) di esecuzione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021;

VISTA la Missione 1, Componente C3 “Turismo e cultura”, Investimento 4.2, “*Fondo integrato per la competitività delle imprese turistiche*” del citato PNRR e, in particolare, la misura M1C3-33 che individua il target da raggiungere entro il 31 dicembre 2025 di almeno 300 imprese sostenute dalla linea progettuale «Fondo rotativo imprese (FRI) per il sostegno alle imprese e gli investimenti di sviluppo»;

VISTO il decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose*” e, in particolare, l’articolo 3 rubricato “Fondo rotativo imprese per il sostegno alle imprese e gli investimenti di sviluppo nel turismo”;

VISTO il decreto del Ministero del Turismo, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze adottato ai sensi dell’art 3, co. 6, D. L. n. 152/2021 in data 28/12/2021 con cui sono stati definiti i requisiti, i criteri, le condizioni e le procedure per la concessione e l’erogazione degli incentivi finanziari di cui all’art 3 del D. L. n. 152/2021 articolati nella forma del contributo diretto alla spesa e del finanziamento agevolato a valere sul FRI associato a un finanziamento bancario a tasso di mercato di pari importo e durata erogato dalla Banca Finanziatrice;

VISTO il decreto del Ministro del Turismo, prot. n. 1693/23 del 28 gennaio 2023, recante gli elementi utili per l’attuazione della linea progettuale «Fondo rotativo imprese per il sostegno alle imprese e gli investimenti di sviluppo», ed in particolare l’art. 9, comma 2, recante i termini per la presentazione delle domande di incentivo;

VISTO l'Avviso Pubblico del 24 febbraio 2023 prot. n. 3774/2023 di proroga dei termini di cui all'art 9, co. 2, del Decreto del Ministro del Turismo prot. n. 1693 del 28 gennaio 2023;

VISTA la delibera del CIPE n. 76 del 15 luglio 2005, adottata ai sensi del comma 356 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e successive modificazioni, con la quale, tra l'altro, è stata fissata la misura minima del tasso di interesse da applicare ai finanziamenti agevolati e la durata massima del piano di rientro dei medesimi ed approvata la convenzione-tipo che regola i rapporti tra Cassa depositi e prestiti S.p.a. e il sistema bancario;

VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 22 luglio 2022, recante, ai sensi dell'articolo 1, comma 359, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, i criteri, le condizioni e le modalità di funzionamento della garanzia dello Stato sull'obbligo di rimborso dei finanziamenti agevolati concessi a valere sulle risorse del "Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca" di cui all'articolo 1, comma 354, della citata legge 311 del 2004;

VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 5119 del 21 febbraio 2014, concernente la misura del tasso di interesse sulle somme erogate in anticipazione a valere sulle risorse del «Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca» di cui all'articolo 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, emanato ai sensi dell'articolo 1, comma 358, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e successive modificazioni;

VISTO la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, che detta norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

VISTO il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, come modificato dal Regolamento (UE) n. 1084/2017 della Commissione del 14 giugno 2017, dal Regolamento (UE) n. 972/2020 del 2 luglio 2020 e dal Regolamento (UE) 2021/1237 del 23 luglio 2021, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e che all'allegato I al predetto regolamento reca la definizione di microimpresa, piccola impresa e media impresa;

VISTA la *Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale 2022-2027*, approvata con decisione della Commissione europea C(2021) 8655 del 2 dicembre 2021 relativa al caso SA.100380 e modificata con decisione C(2022) 1545 del 18 marzo 2022 relativa al caso SA.101134;

VISTO il decreto del Ministero delle attività produttive del 18 aprile 2005, recante "*Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese*";

VISTO il Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, allegato al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79 e ss.mm.ii.;

VISTA la delibera del CIPESS n. 14 del 14 aprile 2022, rubricata "*Fondo Rotativo per il sostegno alle Imprese e gli investimenti in ricerca (FRI) assegnazione di risorse per il finanziamento agevolato di misure nel settore del turismo*", pubblicata in G.U. in data 09 giugno 2022, adottata ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152 e del comma 355 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e successive modificazioni, con la quale è stata approvata l'assegnazione di 600 milioni di euro a valere sulla quota del 50% delle risorse residue del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca (FRI) per il finanziamento agevolato della presente misura a sostegno del settore del turismo;

VISTA la "*Convenzione per la regolamentazione dei rapporti di concessione di finanziamenti nell'ambito degli incentivi alle imprese operanti nel settore del turismo ex articolo 3, del decreto-legge 6 novembre 2021 n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, a valere sul Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca di cui*

all'articolo 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2004 n. 311 e successive modificazioni, ai sensi dell'articolo 2, comma 10, del decreto del Ministro del turismo del 28 dicembre 2021, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze" del 29 agosto 2022, stipulata tra Ministero del turismo, CDP e Associazione Bancaria Italiana (ABI);

VISTA la "Convenzione per la regolamentazione dei rapporti tra il Ministero del Turismo e l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A - INVITALIA in ordine alle attività amministrative e di supporto tecnico-specialistico per il procedimento di concessione ed erogazione della misura agevolativa di cui all'articolo 3 del Decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233. Misura MIC3-25 Investimento 4.2.5 del PNRR. Decreto del Ministro del turismo di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 28 dicembre 2021" del 20 dicembre 2022, prot. n.19036/22;

VISTO il decreto prot. S.G. n. 19408/24 del 17/6/2024, comunicato con nota prot. S.G. n. 54936/24 il 21/8/2024, con cui il Ministero del Turismo ha concesso le agevolazioni di cui all'art. 3 D. L. n. 152/2021 all'impresa Mediterraneo s.r.l. (FRT0000109);

CONSIDERATO che, per mero errore materiale, all'art. 1 nella tabella relativa al "Periodo del Finanziamento e preammortamento" è stato indicato in anni 2 (due) il periodo di preammortamento anziché in anni 0 come invece riportato nella nota di Invitalia s.p.a. acquisita al prot. n. 4542/24 del Segretariato Generale in data 19/2/2024 e richiamata nel decreto prot. S.G. n. 19408/24

DECRETA

Articolo 1

(Rettifica art. 1 Decreto prot. S.G. n. 19408/24)

A rettifica del decreto prot. S.G. 19408/24 del 17/6/2024, si dispone che laddove all'art. 1 del predetto decreto è scritto

Periodo del Finanziamento e preammortamento

Durata del Finanziamento (n. anni)	15
di cui Periodo di preammortamento (n. anni)	2

deve invece intendersi:

Periodo del Finanziamento e preammortamento

Durata del Finanziamento (n. anni)	15
di cui Periodo di preammortamento (n. anni)	0

Si conferma, per il resto, il decreto prot. S.G. n. 19408/24.

Si dispone la trasmissione del presente decreto agli Uffici competenti per i dovuti adempimenti del caso.

Il Segretario Generale
Dott.ssa Barbara Casagrande